

**Annotazione alla sentenza della Cassazione civile 14120/2013 in
tema di acquiescenza all'impugnazione.**

di **Valeria VASAPOLLO**

IL CASO

Tizia, promissaria acquirente, conveniva in giudizio Caio, venditore promittente, in forza di contratto preliminare di vendita, per sentirlo condannare all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c..

Assumeva, invero, che Caio, dopo aver stipulato il contratto preliminare di vendita di un immobile, si rifiutava di adempiere quanto in ivi statuito.

Caio, di contro, legittimava il proprio rifiuto, sostenendo che Tizia non aveva inteso accettare l'eventuale rischio di una possibile evizione. Ed invero, tra il dante causa di Caio e Sempronio pendeva una causa avente ad oggetto un'azione di rivendica dell'immobile da parte di quest'ultimo.

All'esito della causa in primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto, subordinando il trasferimento dell'immobile al pagamento del prezzo da parte di Tizia.

Tizia, quindi, metteva la somma a titolo di prezzo a disposizione di Caio, il quale la incassava in data 30.06.03.

Successivamente, Caio impugnava la sentenza emessa dal Tribunale in data 16.10.03.

La Corte d'appello, tuttavia, dichiarava, con sentenza, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che Caio, accettando il prezzo per l'acquisto dell'immobile da parte di Tizia avesse prestato spontaneamente acquiescenza tacita. Secondo la corte di appello, infatti, Caio, non era tenuto a conformarsi alla sentenza di primo grado, essendo la stessa inidonea ad essere oggetto di esecuzione forzata.

Avverso la sentenza di secondo grado Caio proponeva ricorso per cassazione.

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte, ribadendo il principio consolidato statuiva che: "In mancanza di accettazione espressa, l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 comma 1 cod. proc. civ., può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato, abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e cioè quando sia possibile affermare che gli atti sono incompatibili, sotto il profilo logico o giuridico, con la volontà di avvalersi dell'impugnazione".

LA QUAESTIO JURIS

La questione di diritto affrontata dalla Suprema Corte attiene alla c.d. "acquiescenza tacita", prevista dall'art. 329 c.p.c. .

Tale articolo prevede che *"Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità".*

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugate".

Il codice di rito, invero, oltre alla decadenza dell'impugnazione derivante dalla decorrenza del termine breve (artt. 325 e 326 c.p.c.) e del termine lungo (art. 327 c.p.c.) prevede l'inammissibilità della impugnazione anche in caso di acquiescenza.

In generale l'acquiescenza consiste nell'accettazione della sentenza, e cioè nella dichiarazione o nel comportamento con cui la parte manifesta la volontà di non impugnare la sentenza.

La norma, in relazione alle modalità di manifestazione, prevede due tipi di acquiescenza:

1) espressa, consistente nella manifestazione della volontà di accettare la sentenza o di rinunciare all'impugnazione; l'acquiescenza espressa ha natura di atto unilaterale non recettizio, pertanto, non richiede accettazione della controparte ed è produttiva di effetti appena la relativa dichiarazione, peraltro, irretrattabile, venga esteriorizzata (Cass. SS.UU. 4818/1986)

2) tacita, consistente in un comportamento della parte che pone spontaneamente in essere atti inequivocabilmente incompatibili con la volontà di impugnare. L'acquiescenza tacita, può ritenersi sussistente, soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Quanto alla natura dell'istituto in esame l'orientamento dominante quello secondo cui l'acquiescenza (sia essa espressa o tacita) configuri un negozio giuridico e non una semplice situazione processuale. Tale indirizzo, con riguardo alla prima ipotesi contenuta nella suddetta norma del codice di rito (comma 1), appare pienamente condivisibile, ed invero essa fa uso dei concetti tipici che qualificano il negozio giuridico, prevedendo, accanto all'accettazione espressa, il compimento di "atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge", il che comporta, non già e non soltanto una valutazione meramente oggettiva di un tale comportamento con l'automatica conseguenza dell'improponibilità dell'impugnazione, bensì una specifica indagine sull'elemento soggettivo, essendo necessario che, per ritenere tale improponibilità, risulti uno specifico intendimento causale diretto ad abdicare al diritto d'impugnazione. Diversa potrebbe essere invece la chiave di lettura del secondo comma dello stesso art. 329 cod. proc. civ.

in base al quale l'impugnazione parziale "importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata", il che si rivela quale "tipizzazione" legale ed automatica degli effetti oggettivamente collegati ad un esercizio solo limitato del diritto potestativo d'impugnazione (Cass. SS.UU. 10112/1993)¹

In merito alla c.d. acquiescenza tacita la Suprema corte si é pronunciata diverse volte al fine di valutare quali comportamenti siano tali da integrare atti da cui è possibile desumere, in maniera precisa e non univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici di una pronuncia.

È stato chiarito, ad esempio, che l'esecuzione spontanea di una sentenza dotata di efficacia esecutiva non costituisce acquiescenza. Ciò in quanto tale comportamento può essere dettato dall'intenzione di evitare la possibile azione esecutiva (cass. 18187/07; cass. 4393/07; cass 8687/09) Diversa l'ipotesi affrontata nel caso *de quo*, laddove la Suprema Corte affronta una questione più spinosa: l'esecuzione spontanea di una sentenza non esecutiva può integrare acquiescenza (tacita)?

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, osserva che il mero adeguarsi alla statuizione del giudice, ancorché non immediatamente esecutiva, rivela, in generale, un atteggiamento passivo, di per sé ambiguo e sicuramente non incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge.

Ciò in quanto, la prestazione ricevuta, nel caso di specie, poteva pur sempre essere restituita in caso di accoglimento delle domande dell'accipiens e, dunque, non si produceva un effetto irreversibile. Viene così ribadito il principio, frutto dell'orientamento dominante (Cass. SS.UU., n. 8453/98 - Cass. 11/7/2005 n. 14489) secondo cui *"La volontà abdicativa deve risultare da atti o fatti che sia sotto un profilo logico che sotto un profilo giuridico siano incompatibili con l'impugnazione, mentre nel caso concreto, l'accipiens ha mantenuto un atteggiamento meramente passivo di fronte all'altrui iniziativa accettando il denaro che gli era offerto e questa passiva accettazione non risulta incompatibile sul piano logico e giuridico con la volontà di impugnare, tanto più considerando che il promittente venditore, il quale aveva già immesso il promissario acquirente nella detenzione del bene, avanzava pretese creditorie dal promissario acquirente"*².

¹ Sul punto vedasi, STAIANO, in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, 2013, Padova, 672.

² In dottrina contra, LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 313; in Giurisprudenza contra C. 1616/76.